

**Condizioni Generali di Acquisto**  
**SAATI S.p.A.**  
**Via Milano 14, 22070 Appiano Gentile (CO)**  
**Italia**

**1. Condizioni Generali**

- 1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto ("Condizioni Generali") si applicano a tutte le trattative e ai contratti di acquisto tra SAATI S.p.A. ("SAATI") e qualsiasi fornitore ("Fornitore") per l'acquisto da parte di SAATI di un qualsiasi prodotto ("Prodotto/i") e ne costituiscono parte integrante.
- 1.2 Le presenti Condizioni Generali prevalgono su eventuali confliggenti condizioni generali di vendita del Fornitore, salvo quanto diversamente e specificamente concordato per iscritto dalle parti.
- 1.3 Modifiche o deroghe alle presenti Condizioni Generali sono valide solo se concordate per iscritto da SAATI.

**2. Ordini di acquisto**

- 2.1 Il contratto di acquisto si perfeziona con l'emissione da parte del Fornitore di una conferma d'ordine scritta che accetta un ordine di acquisto di SAATI ("Ordine"), fermo restando che se la Conferma d'Ordine non viene inviata dal Fornitore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine, o se il Fornitore inizia ad eseguire l'Ordine, l'Ordine si intende comunque accettato ed il contratto di acquisto perfezionato ("Conferma d'Ordine"). L'Ordine, la Conferma d'Ordine e le presenti Condizioni Generali costituiscono i documenti contrattuali che formano il contratto ("Contratto").
- 2.2 Prima dell'accettazione dell'Ordine, SAATI avrà il diritto di revocare l'Ordine a sua esclusiva discrezione.
- 2.3 L'accettazione di un Ordine da parte del Fornitore comporta la piena accettazione delle presenti Condizioni Generali.
- 2.4 Qualora una Conferma d'Ordine contenga modifiche all'Ordine, tali modifiche dovranno essere esplicitamente confermate da SAATI per iscritto.
- 2.5 FATTO SALVO QUANTO DIVERSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE DOCUMENTO I) SAATI SI OPpone E RIFIUTA LE DISPOSIZIONI DI QUALSIASI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE, CONFERMA D'ORDINE, DICHIARAZIONE DI GARANZIA O FATTURA CHE SIA IN CONTRASTO O IN AGGIUNTA ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DOCUMENTO, ii) IL CONTRATTO INTEGRERÀ L'ACCORDO COMPLETO ED ESCLUSIVO TRA LE PARTI PER QUANTO RIGUARDA I PRODOTTI e iii) NESSUNA PROPOSTA, PREVENTIVO, DICHIARAZIONE, PREVISIONE, TRATTATIVA O USO COMMERCIALE FARA' PARTE DEL CONTRATTO TRA LE PARTI.

**3. Consegna, Documenti di Trasporto, Trasferimento della Proprietà**

- 3.1 I termini di consegna, l'Incoterm e le date di consegna sono, salvo quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali, indicati nell'Ordine. Tutte le consegne devono essere effettuate durante l'orario di apertura della divisione ricevente di SAATI e devono altresì essere effettuate presso le sedi, i depositi o i magazzini indicati nel Contratto. Il Fornitore riconosce e concorda che le date di consegna sono essenziali per SAATI. Il Fornitore comunicherà tempestivamente a SAATI eventuali ritardi. Nel caso in cui la spedizione di un qualsiasi Prodotto non avvenga in tempo utile per la consegna alla data e nella quantità stabilite nel Contratto, SAATI, a sua discrezione, potrà:
  - restituire al Fornitore alcuni o tutti i Prodotti della spedizione, a rischio e spese del Fornitore, inclusi, senza limitazioni, i costi di magazzino o di movimentazione;
  - ordinare al Fornitore di effettuare una spedizione d'urgenza di Prodotti aggiuntivi o sostitutivi, con la differenza di costo tra qualsiasi spedizione d'urgenza e il Contratto a carico del Fornitore; oppure
  - risolvere il Contratto senza pregiudicare qualsiasi altro diritto o rimedio disponibile in base al Contratto o alla legge.
- 3.2 Il Fornitore è responsabile dell'ottenimento di eventuali licenze di esportazione e di altri consensi necessari per il trasporto dei Prodotti a proprie spese e fornirà tempestivamente tali licenze e consensi a SAATI prima dello stesso.
- 3.3 I Prodotti dovranno essere accompagnati da documenti di trasporto e bolla di consegna indicanti sempre: numero dell'Ordine di acquisto, data di spedizione, codice e descrizione dell'articolo, quantità e peso. Nel caso di Fornitori extra UE, se non diversamente specificato nell'Ordine, prima della consegna dei Prodotti dovranno pervenire a SAATI i seguenti ulteriori documenti: fattura e bolla di consegna, certificato di origine, bill of lading originale e ogni altro documento di trasporto richiesto dalla normativa vigente. Il Fornitore sarà responsabile e manleverà SAATI per qualsiasi danno derivante dalla mancata tempestiva consegna da parte del Fornitore dei documenti di cui sopra.
- 3.4 SAATI avrà il diritto di rifiutare la consegna o l'accettazione dei Prodotti, nel caso in cui i documenti di trasporto siano mancanti o non completi.
- 3.5 I Prodotti dovranno essere adeguatamente imballati e fissati in conformità ai termini di consegna in modo da giungere a destinazione in condizioni integre nel corso delle normali attività commerciali.
- 3.6 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, la proprietà dei Prodotti passerà al momento del trasferimento del rischio a SAATI, come da Incoterm concordato.

**4. Ispezione ed Accettazione dei Prodotti**

- 4.1 La qualità e la quantità dei Prodotti dovranno essere conformi al Contratto e ad ogni altra specifica concordata per iscritto con SAATI. L'accettazione dei Prodotti è subordinata alla verifica da parte di SAATI della loro conformità a tali requisiti quantitativi e qualitativi.
- 4.2 SAATI farà del suo meglio per notificare al Fornitore qualsiasi reclamo relativo alla quantità, entro 45 giorni di calendario dalla relativa scoperta, fermo restando che qualsiasi ritardo non pregiudicherà i diritti di SAATI nascenti dal presente documento. Il Fornitore dovrà porre tempestivamente rimedio a qualsiasi carenza quantitativa e risarcire SAATI per eventuali danni.

**5. Garanzia sulla Qualità – Reclami**

- 5.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono sicuri, esenti da difetti di materiale, progettazione e lavorazione, idonei all'uso previsto e conformi alle specifiche, ai campioni e al design forniti da SAATI per un periodo di 36 mesi a partire dalla relativa consegna, salvo diverso accordo scritto da SAATI.
- 5.2 Il Fornitore dovrà notificare per iscritto a SAATI qualsiasi modifica dei Prodotti (nei materiali, nelle prestazioni, nella garanzia o nei processi di produzione): l'approvazione scritta di SAATI è necessaria prima che tali modifiche possano essere attuate.
- 5.3 SAATI farà del suo meglio per notificare al Fornitore qualsiasi reclamo relativo alla qualità entro 45 giorni di calendario dalla relativa scoperta, fermo restando che qualsiasi ritardo non pregiudicherà i diritti di SAATI nascenti dal presente documento. Il Fornitore avrà il diritto di ispezionare i Prodotti difettosi a proprie spese.
- 5.4 In caso di violazione della garanzia di cui al precedente paragrafo 5.1, SAATI avrà il diritto, a sua discrezione, di richiedere la sostituzione o la riparazione dei relativi Prodotti (tale riparazione o sostituzione dovrà avvenire entro 30 giorni di calendario dalla notifica di SAATI al Fornitore ed in conformità ai termini di consegna quivi previsti), di risolvere il Contratto e/o di procurare gli stessi Prodotti sul mercato a spese del Fornitore, fatti salvi i diritti di indennizzo di cui al successivo articolo 6, o qualsiasi altro diritto o rimedio disponibile ai sensi del Contratto e della legge.

- 5.5 Il Fornitore conviene che le garanzie di cui sopra i) sopravvivono all'ispezione da parte di SAATI; ii) sono a beneficio di SAATI e dei suoi successori, cessionari, clienti e utilizzatori dei suoi prodotti/servizi; e iii) si aggiungono a qualsiasi garanzia e rimedio che SAATI possa concordare o che siano previsti dalla legge. Il Fornitore si impegna ad estendere ai clienti di SAATI e a SAATI (e a far rispettare) le garanzie ricevute dai suoi fornitori.

## 6. Indennizzo

- 6.1 Il Fornitore si impegna a difendere, indennizzare e manlevare SAATI e i suoi clienti da e contro qualsiasi reclamo, danno, responsabilità, perdita diretta e indiretta (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le richieste di risarcimento per violazione della proprietà intellettuale, violazione del contratto, morte o lesione di una persona o di una proprietà, altre richieste di risarcimento per illecito e perdita di profitto), spese e qualsiasi altro costo derivante da o risultante da qualsiasi inadempimento da parte del Fornitore di qualsiasi termine, patto, dichiarazione, certificazione o garanzia contenuta nel Contratto o prevista dalla legge, nonché da qualsiasi azione o omissione del Fornitore o degli agenti, dipendenti o subappaltatori del Fornitore. La presente indennità sopravviverà alla scadenza o alla risoluzione anticipata del Contratto e non pregiudica alcun altro reclamo o diritto che SAATI possa avere, ai sensi delle presenti Condizioni Generali, per legge o altrimenti.

## 7. Prezzi, termini di pagamento e di fatturazione

- 7.1 I prezzi, i termini di pagamento e di fatturazione sono, salvo quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali, concordati nel Contratto.
- 7.2 Salvo diverso accordo scritto da parte di SAATI, i prezzi si intendono in Euro, comprensivi di trasporto, dazi doganali ed altri eventuali costi e sono fissi, quindi non soggetti ad alcun aumento, aggiornamento o modifica.
- 7.3 SAATI potrà dedurre dall'importo dovuto al Fornitore qualsiasi importo dovuto a SAATI dal Fornitore o da qualsiasi affiliata del Fornitore a qualsiasi titolo in base a qualsiasi contratto. SAATI potrà compensare tali importi dovuti a SAATI di diritto, indipendentemente dal fatto che siano stati soddisfatti o meno i requisiti legali per la compensazione.

## 8. Risoluzione

- 8.1 SAATI avrà il diritto di risolvere il Contratto in caso di violazione di una qualsiasi delle sue disposizioni da parte del Fornitore, qualora tale violazione non sia sanata dal Fornitore entro 15 giorni di calendario dal ricevimento di una richiesta scritta in tal senso da parte di SAATI. In ogni caso, SAATI avrà il diritto di risolvere il Contratto con il Fornitore con effetto immediato, mediante comunicazione scritta ai sensi dell'art. 1456 cod., nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:
- violazione da parte del Fornitore degli obblighi di garanzia di cui al precedente punto 5;
  - deposito o avvio di una procedura di liquidazione volontaria o di insolvenza da parte del Fornitore;
- senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto o rimedio previsto dal Contratto o disponibile per legge.

## 9. Conformità alle leggi e al Codice di Condotta

- 9.1 Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti applicabili ai suoi obblighi ai sensi del presente documento, come in forza di volta in volta, comprese le leggi sull'import/export, sulla sicurezza, sull'etichettatura, sul lavoro e le leggi anticorruzione.
- 9.2 Il Fornitore deve garantire che i materiali e i minerali di cui si approvvigiona siano prodotti o estratti in modo responsabile dal punto di vista ambientale, in condizioni di lavoro sicure ed in cui il lavoro è scelto liberamente, in conformità con le leggi locali, nazionali e internazionali, compresa la normativa sui minerali di conflitto, fornendo evidenza, su richiesta di SAATI, delle responsabili misure di approvvigionamento adottate.
- 9.3 Il Fornitore riconosce di aver preso visione del Codice di Condotta di SAATI disponibile sul sito web di SAATI S.p.A. e si impegna a i) rispettare i principi e le previsioni in esso riportati, ii) informare i dipendenti, i subappaltatori e i fornitori del Fornitore in merito al contenuto del Codice di Condotta di SAATI e garantire l'incorporazione del Codice di Condotta in tutti i livelli della catena di fornitura del Fornitore, richiedendo loro il rispetto delle disposizioni in esso previste, iii) fornire, su richiesta di SAATI, tutte le informazioni richieste da SAATI per verificare l'osservanza del Codice di Condotta di SAATI, iv) consentire a SAATI, ai suoi clienti lungo la relativa catena di fornitura, o a qualsiasi rappresentante per loro conto, di effettuare audit presso le sedi del Fornitore e dei suoi subappaltatori in qualsiasi momento, per verificare l'osservanza del Codice di Condotta di SAATI, e v) segnalare prontamente a SAATI qualsiasi caso di violazione del Codice di Condotta.

## 10. Miscellanea

- 10.1 Il Fornitore non potrà cedere o trasferire a terzi il Contratto, in tutto o in parte, né i diritti e gli obblighi da esso derivanti, salvo diverso accordo scritto di SAATI.
- 10.2 L'invalidità o l'inapplicabilità di qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali ai sensi di qualsiasi legge applicabile, non pregiudicherà la validità o l'applicabilità delle restanti disposizioni. Le disposizioni non valide o inapplicabili saranno sostituite da una disposizione valida e applicabile che, nella misura massima consentita, si avvicini maggiormente all'intento e allo scopo di quella non valida o inapplicabile.
- 10.3 La rinuncia ad un qualsiasi diritto da parte di SAATI non sarà considerata, né costituirà, una rinuncia definitiva a quel diritto né a qualsiasi altro diritto, simile o meno. Nessuna rinuncia sarà vincolante se non eseguita per iscritto da SAATI.
- 10.4 Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 - GDPR e D.Lgs. 196/2003 - Codice Privacy), SAATI tratterà i dati personali eventualmente ricevuti in relazione all'acquisto dei Prodotti, solo per il tempo e le finalità strettamente necessarie all'adempimento degli obblighi contrattuali e normativi. Il Fornitore potrà scrivere all'indirizzo [privacy@saati.com](mailto:privacy@saati.com), per esercitare gli eventuali diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e per ogni ulteriore informazione.
- 10.5 Il rapporto tra le parti è quello di contraenti indipendenti. Nulla di quanto contenuto nel Contratto potrà essere considerato come la creazione di una partnership, di una joint venture o di un rapporto simile tra le parti, e nessuna parte potrà essere considerata un agente dell'altra parte. Il Fornitore indennizzerà, difenderà e manterrà indenne SAATI da qualsiasi rivendicazione da parte di dipendenti, appaltatori o subappaltatori del Fornitore in merito a qualsiasi compenso o beneficio da parte di SAATI o al fatto che SAATI sia a qualsiasi titolo il suo datore di lavoro o co-datore di lavoro, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi rivendicazione in materia imposte o relative sanzioni.
- 10.6 Il Fornitore si impegna a mantenere riservati i materiali e le informazioni forniti da SAATI al Fornitore. Il Fornitore non divulgherà né utilizzerà, direttamente o indirettamente, tali materiali e informazioni per scopi diversi da quelli legati all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore restituirà a SAATI, a spese del Fornitore, tutti i suddetti materiali e informazioni al termine del relativo progetto, alla risoluzione del Contratto o su richiesta di SAATI.
- 10.7 Il Fornitore non potrà, senza il preventivo consenso scritto di SAATI, emettere comunicati stampa o annunci, pubblicizzare o pubblicare il fatto che SAATI ha stipulato un contratto per l'acquisto di Prodotti dal Fornitore, divulgare informazioni relative al Contratto, o utilizzare il nome o i marchi di SAATI, o i nomi o i marchi di una qualsiasi delle sue affiliate, società collegate o clienti.

## 11. Legge applicabile e giurisdizione

- 11.1 Il Contratto sarà disciplinato e interpretato in conformità con le leggi italiane, senza dare effetto ad altre norme o disposizioni sulla scelta della legge o il conflitto di leggi, inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni.

11.2 Qualsiasi controversia tra le parti derivante da o connessa al Contratto (su questioni contrattuali o extracontrattuali), sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione o arbitrato.